

ARTICOLO/INSERTO: VEDI PAGINE SUCCESSIVE

ARTICOLO/INSERTO : VEDI PAGINE SUCCESSIVE

AMMINISTRAZIONE & FINANZA

INSERTO

2019

8-9

LA RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO IN UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO: PROBLEMATICITÀ E SOLUZIONI

A cura di

Maria Silvia Avi



Ordinarietà e straordinarietà dei componenti reddituali: inutilità ai fini dell'analisi di bilancio	III
Attività caratteristica vs attività non caratteristica	VI
Attività non caratteristica	VI
Attività caratteristica	VII
Reddito operativo gestione caratteristica GOP	X
Gross Operating Profit	X
Reddito operativo (Operating Profit)	XI
Conclusioni	XVIII

La riclassificazione del conto economico in un sistema informativo integrato: problematicità e soluzioni

di Maria Silvia Avi (*)

Ordinarietà e straordinarietà dei componenti reddituali: inutilità ai fini dell'analisi di bilancio

Il conto economico inteso come *output* della contabilità generale è contraddistinto dall'elenco casuale delle poste reddituali. Ciò impedisce che tale conto possa fornire utili informazioni circa la situazione aziendale. Per questo motivo è necessario procedere ad una riclassificazione delle poste in modo che dalla nuova struttura riaggregata possano essere dedotti significativi dati relativi all'andamento reddituale dell'impresa.

La riclassificazione può essere effettuata secondo varie metodologie.

Il Codice civile, fino al 2016, contrapponeva elementi ordinari a dati straordinari indicando, come linea di demarcazione, il seguente principio illustrato nella relazione accompagnatoria al D.Lgs. n. 127/1991: "l'aggettivo straordinario, riferito proventi ed oneri, non allude alla eccezionalità o a normalità dell'evento, bensì alla estraneità della fonte del provento o dell'onere all'attività ordinaria". Tale spiegazione, ad una lettura superficiale, poteva sembrare tautologica. Apparentemente infatti, la relazione definiva straordinario ciò che non era ordinario senza dare una esaustiva, univoca e precisa indicazione di cosa dovesse essere considerato elemento ordinario di reddito. Tale apparente lacuna è stata indicata, in passato, come una delle principali cause di limitazione della capacità informativa del bilancio destinato a pubblicazione.

Una lettura meno superficiale evidenziava invece, come la spiegazione non fosse affatto tautologica ma, in realtà, effettuasse un rinvio in bianco a concetti conosciuti, ma diffusi soprattutto nei Paesi anglosassoni, e non

specificati nella relazione stessa. Vi era, pertanto, un implicito rinvio ai c.d. principi contabili internazionali.

Considerata la varietà di opinioni dottrinali espresse in merito a tale argomento, e mancando quindi una condivisa e unanime interpretazione del concetto di elemento ordinario o straordinario di reddito, si impose la necessità di far riferimento a dei principi contabili generalmente accettati in Italia.

La situazione italiana *ante* 1991 era però contraddistinta dalla mancanza di principi contabili che affrontassero, in maniera analitica specifica, tale problematica. Per tale motivo l'unico punto di riferimento, anche se vedremo non applicabile alla realtà italiana per incompatibilità con gli articoli del Codice civile, era la rappresentato dai principi contabili internazionali.

È da notare come la definizione di elemento straordinario indicata nella relazione allegata al D.Lgs. n. 127/1991 fosse contraddistinta da un innegabile "analogia terminologica" rispetto a quanto stabilito dal principio IAS n. 8 in vigore nel periodo *ante* 2003. La considerazione dell'analogia individuabile fra il disposto dello IAS n. 8 e il contenuto della relazione allegata al D.Lgs. n. 127/1991 avrebbe potuto condurre all'erronea conclusione che, al fine di dirimere la controversia riguardante la corretta interpretazione della locuzione "attività ordinaria" avrebbe potuto essere sufficiente trasporre, automaticamente, nella legislazione italiana quanto stabilito dai principi internazionali.

Una simile soluzione fu rifiutata dallo stesso legislatore italiano in quanto l'art. 2425 stabilì

Nota:

(*) Prof. Ordinario di Economia Aziendale Dipartimento di Management, Università Ca' Foscari - Venezia

che le imposte relative ad esercizi precedenti dovessero sempre essere indicate nella voce E 21 - oneri straordinari. Lo IAS n. 8 invece, al contrario, in merito alla rilevazione degli errori determinanti, i quali potevano riguardare anche il calcolo di imposte relative a periodi precedenti, stabiliva come questi non rientrassero necessariamente negli elementi reddituali di natura straordinaria. L'inserimento dell'imposta delle esercizi precedenti da parte del legislatore civilistico, nell'ambito dell'area straordinaria, rappresentava uno degli elementi in base ai quali era possibile negare la possibilità di trasposizione, *in toto*, dei principi IAS a completamento/integrazione/interpretazione degli articoli civilistici riguardanti il bilancio di esercizio. Nel documento n. 12 CNDC-CNR, in vigore nel periodo *post* 1991, la Commissione Nazionale Dottori Commercialisti - Collegio dei Ragionieri (CNDC-CNR) optò per una particolare contabilizzazione dei valori che contribuiva a salvaguardare la capacità informativa dell'aggregato civilistico "ordinario" A-B. Nel documento citato infatti si affermava, testualmente, che la contabilizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze dovesse essere attuata in modo da "non stravolgere il significato tecnico del valore intermedio indicato del legislatore come differenza fra valore costo della produzione" (1).

I principi contabili nazionali emanati dalla CNDC-CNR, nel documento n. 12, individuavano infatti negli elementi straordinari, quei valori che derivavano da operazioni o eventi contraddistinti dalla realizzazione di un effetto rilevante sulla struttura dell'azienda (esempio cessione di rami aziendali di una parte significativa delle partecipazioni); o che erano connesse a cessioni di immobili civili o altri beni non strumentali all'attività produttiva, commerciale o di servizi e non afferenti la gestione finanziaria.

Secondo il documento CNDC-CNR n. 12, i costi e i ricavi ordinari dovevano accogliere fra l'altro "i proventi e gli oneri rappresentati da plusvalenze e minusvalenze relative alla cessione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale di servizi che vengono alienati per effetto di deperimento economico tecnico, ed aventi scarsa significatività e rispetto alla totalità dei beni strumentali utilizzati per la normale attività produttiva, mercantile o di servizi e comunque di entità tale da non stravolgere il significato tecnico del valore intermedio indicato dal legislatore come differenza fra valore e costo della produzione." Qualora i valori fossero

stati contraddistinti da importi rilevanti, la ordinarietà si sarebbe dovuta trasformare automaticamente in straordinarietà senza possibilità di interpretazione differenziata.

Dalla lettura degli articoli civilistici e della relazione accompagnatori al decreto si comprendeva però, che il riferimento giuridico della straordinarietà/ordinarie dovesse essere interpretato solo alla luce della fonte del componente reddituale oggetto di riclassificazione. Il documento n. 12 disponeva, infatti, che la eccezionalità di importo rilevasse solo per i valori che, alternativamente, avrebbero potuto essere iscritti nelle poste A5 o E 21 oppure B14-E21.

La legge imponeva invece, che, indipendentemente, dalla cifra i contributi in conto esercizio e le svalutazioni dovessero essere rilevate rispettivamente nelle voci A5 e B 10. Entrambe queste poste dovevano, pertanto, essere considerate, sempre, ordinarie. Ci si chiedeva allora, perché la "scarsa significatività" del valore dovesse interferire nella rilevazione solo delle plusvalenze e delle minusvalenze e non anche di altre poste reddituali.

Si è sempre affermato come la fonte dei proventi e degli oneri dovesse assumere il ruolo di unico elemento rilevante ai fini della riclassificazione civilistica in quanto appariva illegittimo un comportamento contabile che, in totale assenza di specificazione analitiche della legge, prevedesse l'applicazione di postulati o metodologie di rilevazione diverse a seconda della posta oggetto di iscrizione contabile in bilancio. Oltre a ciò, si è sempre affermato anche che la rilevazione in bilancio di ogni voce dovesse essere effettuata in base alle medesime "regole contabili".

L'incongruenza del principio contabile n. 12 in merito alla ordinarietà/straordinarietà delle plusvalenze e delle minusvalenze fu evidenziata dallo stesso Consiglio Nazionale di Dottori Commercialisti e Collegio dei Ragionieri nel principio I 1 Serie interpretazioni emanato nel 2005.

Con tale principio contabile interpretativo del documento n. 12 fu, infatti, apportata una rilevante modifica rispetto a quanto stabilito precedentemente, modifica che a molti studiosi è sfuggita in quanto ritenuta inconsistente.

Nota:

(1) Documento n. 12 CNDC-CNR, pag. 40un.

A parere di chi scrive invece tale modifica rappresentò un salto di qualità dei principi contabili nazionali in quanto consentì l'eliminazione di un principio che poteva mettere in dubbio la legittimità giuridica del principio stesso, e quindi la sua applicazione nell'ambito civilistico italiano.

Nel principio I 1 Serie interpretazioni fu, infatti, eliminato qualsiasi riferimento alla rilevanza dell'importo delle minusvalenze e delle plusvalenze.

Come si era auspicato in passato, i principi contabili stabilirono che la rilevazione delle minusvalenze delle plusvalenze fosse legata, indipendentemente dalla cifra coinvolta, esclusivamente alla fonte dell'operazione da cui il provento o l'onere deriva. Il livello quantitativo-monetario dell'operazione non aveva pertanto più alcun rilievo ai fini della corretta classificazione giuridica della plusvalenza delle minusvalenze.

Come si è potuto notare nelle pagine precedenti la contrapposizione fra proventi e oneri straordinari e costi/ricavi ordinari, al momento dell'emanazione del D.Lgs. n. 127/1991, trovava, come unico punto di riferimento, il principio IAS 8 *ante* riforma 2003.

Tale principio internazionale, pur non potendo essere applicato alla realtà italiana per incompatibilità con la legislazione nazionale, costituiva un rilevante punto di riferimento al fine della identificazione della linea di demarcazione fra attività ordinaria e straordinaria.

Il fatto che il principio internazionale affrontasse questa problematica, implicava il riconoscimento dell'importanza di separare gli elementi reddituali connessi alla gestione ordinaria da quelli interrelati ad operazioni di straordinaria gestione.

L'evoluzione verificatasi nell'ambito dello IASC nel 2003, conduce, al contrario, a considerazioni totalmente opposte.

Nel 2003 lo IASC aggiornò, infatti, sia il principio IAS 8 che il principio IAS 1. Nel principio IAS 8 del 2003 si impose un nuovo postulato: l'eliminazione, in conto economico, della contrapposizione fra proventi e oneri ordinari e straordinari. Ogni componente reddituale doveva, e deve tutt'ora, pertanto, essere considerato come elemento ordinario di reddito. In questa nuova visione internazionale della gestione, tutto ciò che si verifica all'interno della gestione imprenditoriale, deve pertanto essere considerato di natura ordinaria.

Nessuna operazione svolta nell'ambito gestionale infatti, secondo i principi contabili rivisitato, poteva e può tutt'ora essere considerata straordinaria.

Il principio IAS 1 *post* riforma 2003 evidenziava come, in particolari circostanze, la natura e l'ammontare delle voci di costo e di ricavo suggeriscano che tali voci vengano esposte ed illustrate in modo particolare, quando la loro rilevanza sia tale da rappresentare un elemento caratterizzante per la comprensione della situazione finanziaria e reddituale dell'impresa.

Ciò però non significa suggerire una separazione fra attività ordinaria e straordinaria. È possibile infatti che una qualsiasi operazione aziendale rientrando nello normale svolgimento dell'attività imprenditoriale assuma, ad esempio per le entità eccezionale che la caratterizza, un'importanza rilevante nell'ambito della *disclosure* aziendale.

Lo IAS 1 *post* riforma 2003 non impediva quindi l'evidenziazione di elementi reddituali particolari, per natura o per entità, ma nega che possa essere individuata un'area di gestione definibile straordinaria.

Alcuni anni or sono, in Italia, per qualche mese, si discusse di una proposta di modifica legislativa dell'art. 2425 c.c. Tale proposta di legge sostituiva termini "ricavi e costi straordinari" con i concetti di "ricavo e costo estraneo all'attività".

Questa modifica recepiva, come è evidente, l'evoluzione introdotta nel 2003 dai principi IAS in seguito alla quale il concetto di straordinarietà fu radicalmente eliminato dal "vocabolario economico internazionale". In merito alla corretta interpretazione di "estraneità" all'attività la relazione accompagnatoria non si dilungava in maniera esaustiva. Tale proposta di legge non fu mai applicata e, solo nel 2015, con il D.Lgs. n. 139/2015 la contrapposizione fra elementi reddituali ordinari e straordinari fu, definitivamente, eliminata. Allo stato attuale, civilisticamente, ogni componente di reddito è, per definizione, di natura ordinaria.

A questo punto è necessario chiedersi se la struttura civilistica può essere utilizzata al fine dell'analisi reddituale di un'impresa. La risposta è decisamente negativa in quanto negli aggregati A, e B, in particolare, sono compresi elementi eterogenei come ricavi e costi dell'attività tipica d'impresa, plusvalenze e minusvalenze, fitti attivi, sopravvenienze attive e passive, oneri

vari di gestione, imposte indirette, altre voci altrettanto eterogenee.

In sintesi, gli aggregati civilistici A e B imposti dall'art. 2425 c.c. sono contraddistinti dalla totale assenza di una significatività utile ai fini della comprensione dell'andamento reddituale aziendale.

È per questo motivo che, a fronte di tale struttura obbligatoria, è opportuno riclassificare il conto economico secondo altre modalità che consentano la determinazione di aggregati con elevata significatività informativa. La struttura utilizzata nell'ambito di un sistema informativo integrato, ossia di un sistema in cui ogni dato "colloquia" con ogni altro valore *output* del sistema stesso, è quella a costo del venduto e ricavi.

La riclassificazione a costo del venduto e ricavi: superamento delle strutture obsolete.

Attività caratteristica vs attività non caratteristica

Dopo aver evidenziato come la struttura civilistica, sia *ante* che *post* riforma del 2015, non sia utile ai fini dell'analisi reddituale di un'impresa, è necessario evidenziare una riaggregazione che fornisca elementi indispensabili affinché si possano esprimere giudizi significativi sull'andamento dei componenti negativi e positivi di reddito aziendali.

Poiché un'impresa può definirsi "gestionalmente sana" se l'attività caratteristica produce consistenti importi reddituali positivi, è ovvio che la contrapposizione utile ai fini dell'analisi debba individuarsi fra elementi dell'attività tipica e valori non caratteristici aziendali. Da un simile confronto si può comprendere se l'attività per la quale è stata costituita l'impresa evidenzia un andamento positivo o negativo.

La differenza algebrica fra ricavi tipici e costi caratteristici individua il reddito operativo della attività caratteristica, spesso indicato dall'acronimo inglese GOP (*Gross Operating Profit*).

La riclassificazione del conto economico che fornisce la maggior utilità ai fini informativi e gestionali è, senza dubbio, rappresentata dalla riclassificazione a "costo del venduto e ricavi".

Il conto economico, così come lo stato patrimoniale, se considerato nella forma non riclassificata, non offre spunti informativi di particolare rilievo. L'unico aggregato di interesse generale è rappresentato dall'utile dell'esercizio. Tale valore però non consente di esprimere un giudizio sull'andamento reddituale dell'impresa in

quanto contraddistinto da una eccessiva sinteticità.

Anche per il conto economico pertanto, si percepisce la necessità di riaggregare i valori non riclassificati secondo una logica che consenta di aumentare qualitativamente e quantitativamente la capacità informativa del documento.

Mentre per quanto riguarda lo stato patrimoniale, la riclassificazione più utilizzata si fonda sulla differenziazione delle scadenze delle poste contabili di natura patrimoniale e finanziaria, nell'ambito del conto economico riclassificato a costo del venduto e ricavi, la riaggregazione delle voci viene effettuata secondo una logica che trova il proprio fondamento sulla linea di demarcazione fra attività caratteristica e attività non caratteristica.

La contrapposizione fra ricavi caratteristici e costi caratteristici consente di determinare un aggregato di estrema rilevanza informativa: il reddito operativo della gestione caratteristica (Rogc) altrimenti conosciuto come GOP (*Gross Operating Profit*).

Questo *sub* aggregato rappresenta l'utile o la perdita proveniente dallo svolgimento dell'attività tipica di impresa.

Per attività tipica si intende il *core business* dell'impresa ovvero l'attività per svolgere la quale l'impresa è stata costituita. L'attività caratteristica rappresenta pertanto il *focus* dell'attività aziendale. La massimizzazione della redditività di tale attività dovrebbe, salvo il verificarsi di situazioni patologiche, costituire l'obiettivo primario dello svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Come si comprende da quanto affermato fino a questo momento, l'identificazione precisa della linea di demarcazione fra attività caratteristica e attività non caratteristica costituisce condizione imprescindibile affinché l'aggregato GOP abbia significato e capacità informativa.

Attività non caratteristica

Per quanto riguarda la parte non caratteristica dell'attività svolta dall'impresa si può sinteticamente affermare che, in tale ambito, si possono identificare quattro distinte gestioni:

- 1) gestione patrimoniale;
- 2) gestione finanziaria;
- 3) gestione non caratteristica per definizione;
- 4) gestione tributaria.

In breve:

1) per gestione patrimoniale si intende l'insieme dei ricavi e dei costi che promanano da

investimenti patrimoniali, costituenti il capitale investito, non utilizzati nell'attività caratteristica dell'impresa. Come rilevato nelle pagine precedenti, nel capitale investito sono compresi due *sub*-aggregati, definiti rispettivamente attivo a breve patrimoniale e attivo a lungo patrimoniale, nell'ambito dei quali devono essere inserite le poste patrimoniali, rispettivamente scadenti entro l'esercizio oppure oltre l'esercizio successivo, non utilizzate nell'ambito dell'attività propria dell'impresa.

A titolo di esempio si possono ricordare i fabbricati civili, i titoli e le partecipazioni (si ricorda che la riclassificazione studiata precedentemente e le osservazioni sul conto economico riclassificato a costo del venduto e ricavi possono essere applicate a tutte le imprese non appartenenti ai settori bancario e assicurativo). Qualora a tali poste patrimoniali non caratteristiche conseguano dei ricavi oppure nell'ipotesi in cui tali investimenti impongano il sostenimento di costi, i valori reddituali negativi e positivi devono essere inseriti nell'ambito della gestione patrimoniale dell'attività non caratteristica dell'impresa;

2) nella gestione finanziaria devono essere inseriti tutti i ricavi e costi derivanti da crediti o debiti di natura finanziaria. Tali valori sono costituiti, in massima parte, da interessi attivi e passivi su conti correnti bancari o su debiti e crediti finanziari di altra natura. In ossequio a quanto disposto dai principi contabili, sia nazionali che internazionali, in questo aggregato vengono indicate anche le differenze attive e passive su cambi. Ciò perché l'attività di cambio è considerata, dai principi sopra citati, sempre estranea alla pura attività tipica aziendale;

3) per quanto riguarda la gestione non caratteristica per definizione si deve sottolineare come spesso, l'aggregato in esame venga, impropriamente identificato con la locuzione "costi e ricavi straordinari". A seguito dell'evoluzione degli IAS, in particolare IAS 1 e IAS 8, e del Codice civile italiano (D.Lgs. n. 139/2015) l'aggettivo straordinario non può più essere considerato corretto.

Nell'aggregato "ricavi e costi non caratteristici per definizione" devono essere inserite le poste che, per loro natura intrinseca, non possono riguardare lo svolgimento dell'attività tipica come ad esempio le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive;

4) la gestione tributaria identifica le imposte sul reddito di competenza dell'esercizio.

Tale posta consente di determinare quanto le imposte sul reddito hanno inciso sul reddito *ante* imposte. In tale aggregato non vanno pertanto inserite né le tasse né le imposte di natura patrimoniale. Le prime in quanto identificano somme pagate per ottenere servizi identificabili, al contrario delle imposte che vengono versate al fine di poter godere di una serie di servizi forniti dall'ente pubblico. Le imposte patrimoniali invece non vengono inserite nella gestione tributaria in quanto l'esigenza che si intende soddisfare con la identificazione di tale aggregato è la determinazione della percentuale di reddito prodotto oggetto di prelievo fiscale.

Attività caratteristica

Dall'analisi delle poste non caratteristiche del conto economico si comprende come la parte del conto economico che individua l'attività caratteristica, sia costituita dall'insieme delle "aree" aziendali che consentono lo svolgimento dell'attività per la quale l'impresa è stata costituita.

Per attività caratteristica non si intende pertanto solo l'attività di trasformazione in senso fisico-tecnico (o produttiva in senso stretto), bensì l'insieme di quest'ultima, dell'attività amministrativa, di quella commerciale e, degli approvvigionamenti e della ricerca e sviluppo (in aggiunta a tali costi vanno rilevanti anche i c.d. *overhead cost*, per l'analisi dei quali si rinvia il lettore alle pagine successive).

I costi caratteristici, al fine di massimizzare la capacità informativa del conto economico, devono essere riaggregati in base "all'area di utilizzo del fattore produttivo oggetto di rilevazione".

Ciò che rileva nell'ambito della riclassificazione a costo del venduto è la destinazione del fattore produttivo entrato in azienda. Non ha invece alcuna importanza l'origine del costo, elemento sul quale, al contrario, si basa la riclassificazione civilistica prevista dagli artt. 2425 e seguenti c.c.

Gli aggregati che possono essere identificati nell'ambito dell'attività tipica di impresa sono i seguenti:

- 1) costi produttivi;
- 2) costi amministrativi;
- 3) costi commerciali;
- 4) costi ricerca e sviluppo;
- 5) *overhead cost*.

1) L'aggregato "costi produttivi" comprende insieme dei costi in relazione ai quali i fattori

produttivi vengono utilizzati nell'area produttiva dell'impresa.

Quest'area può subire ulteriori approfondimenti qualora si renda necessario soddisfare particolari scopi informativi. A titolo di esempio si ricorda come nell'ambito alberghiero, l'aggregato complessivo "costi di produzione" sarebbe caratterizzato da una ridotta capacità informativa derivante dal fatto che il valore totale non identifica il settore operativo di utilizzo del fattore produttivo. Per tale motivo, in genere, in questo settore, l'aggregato "costi produttivi" viene ulteriormente ripartito in costi *Food & Beverage*, costi *Room Division* e costi MOD (*Minor Operating Department*) pena la determinazione di un aggregato privo di significatività. Da queste sintetiche considerazioni si comprende pertanto come l'aggregato "costi produttivi" possa essere oggetto di ulteriori adeguamenti qualora la realtà imprenditoriale nell'ambito della quale viene analizzato lo richieda.

Prescindendo da ogni ulteriore eventuale suddivisione soggettiva di settore, si deve sottolineare come, nell'ambito di tale aggregato, debbano essere inserite anche le rimanenze di magazzino. La sommatoria complessiva di tutte le rimanenze farebbe però perdere rilevanti informazioni circa la composizione dei costi produttivi. Per tale motivo, almeno in una prima fase dell'analisi, è opportuno distinguere le rimanenze in scorte di:

- a) materie prime;
- b) prodotte in corso di lavorazione;
- c) prodotti finiti e merci.

Affinché il conto economico possa esprimere appieno la propria capacità informativa, ogni aggregato di rimanenze deve essere trattato contabilmente in maniera differenziata.

Per quanto riguarda le materie prime, si deve far notare come dalla somma algebrica delle rimanenze iniziali più gli acquisti meno le rimanenze finali si ottenga il valore dei consumi dei materiali utilizzati nell'ambito produttivo.

Gli acquisti e i consumi forniscono informazioni utili in due ambiti diversi: l'ammontare degli acquisti serve per affrontare il lato finanziario della gestione in quanto all'acquisto segue il pagamento. L'approfondimento e la conoscenza degli acquisti servono, pertanto, a determinare il piano delle uscite aziendali il quale, a sua volta, identifica una delle fasi di analisi finanziaria dinamica.

I consumi invece, identificano un valore utile ai fini dello studio della redditività dell'impresa. Da un punto di vista economico, tale valore ha una capacità informativa nettamente superiore a quella dei semplici acquisti in quanto ad esempio un confronto intertemporale fra gli acquisti di materie prime oppure un confronto fra acquisti programmati e acquisti effettivamente realizzati potrebbe non suggerire considerazioni significative.

È possibile infatti, che il maggior acquisto di materie prime sia dovuto, ad esempio, ad uno stoccaggio volontario che, non avendo provocato consumi, ha semplicemente fatto lievitare le scorte; circostanza che, se dal lato finanziario può provocare effetti negativi sull'ammontare dei fabbisogni, dal lato economico non comporta alcuna conseguenza a livello di gestione reddituale dell'attività produttiva.

I consumi invece rappresentano un'entità di primaria rilevanza nell'ambito reddituale-gestionale dell'impresa. Un aumento percentuale dei consumi rispetto alle vendite costituisce un elemento da cui trarre un giudizio negativo sull'utilizzo del fattore produttivo in questione. L'aumento può essere dovuto, ad esempio, ad un aumento dei prezzi di acquisto del fattore produttivo, ad un maggior consumo in termini quantitativi del fattore, oppure ancora a furti o deterioramenti verificatisi all'interno dell'impresa.

Indipendentemente dalla causa che lo determina, conoscere l'andamento dei consumi rappresenta sempre un elemento informativo di primaria rilevanza.

Ecco perché nel conto economico riclassificato a "costo del venduto e ricavi", i consumi di materie prime vengono evidenziati in maniera separata da ogni altra voce.

Per quanto riguarda invece le rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, la sommatoria delle scorte di tali valori e dell'insieme dei costi industriali, compresi i consumi di materie prime, fornisce il costo del prodotto ultimato. La somma algebrica del costo del prodotto ultimato e delle rimanenze iniziali e finali di prodotti finiti o di merce porta infine alla determinazione del valore del costo del prodotto venduto anche definito *cost of sale*.

Al fine di rendere completa l'analisi del *cost of sale* si desidera far rilevare la corretta riclassificazione di una posta che spesso trae in inganno l'analista: le costruzioni interne.

Si pensi ad esempio alla costruzione interna di un fabbricato industriale. Tale valore rappresenta un componente positivo di reddito non perché costituisca un ricavo, bensì in quanto esso ha il compito di rettificare indirettamente i costi utilizzati nell'ambito della commessa interna.

Proprio il ruolo di rettifica indiretta di costi fa sì che le costruzioni interne, nel conto economico riclassificato, debbano essere portate in deduzione al costo del prodotto finito.

Poiché i costi da rettificare sono sempre di natura, produttiva (causa imposizione del Codice civile e dei principi contabili nazionali e internazionali), le costruzioni interne vanno indicate nel costo del prodotto finito con il segno negativo.

Ogni altra riclassificazione deve essere considerata scorretta.

In ambito aziendale, le rimanenze però non sono rappresentate solo da materie prime, prodotti in corso o prodotti finiti. Possono esistere infatti, anche materie sussidiarie, materiali di consumo, semilavorati di acquisto, semilavorati di produzione e merci.

A livello riclassificatorio, ognuna di queste categorie di beni deve, sostanzialmente, essere trattata in base alle analogie che presenta con le tre tipologie di rimanenze sopra considerate (materie prime, prodotti in corso e prodotti finiti). Tutte le scorte aventi caratteristiche analoghe devono essere riclassificate seguendo

la medesima logica. In base a questa considerazione, e tenendo presenti le peculiarità economico/produttive di ciascun bene, è possibile identificare tre grandi raggruppamenti che presentano caratteristiche analoghe:

a) le materie sussidiarie, i materiali di consumo e i semilavorati di acquisto presentano forti analogie con le materie prime. Pertanto, tutte queste poste dovranno essere riclassificate seguendo la medesima logica (rimanenze iniziali + acquisti - rimanenze finali = consumi);
b) i semilavorati di produzione sono semplicemente prodotti in corso che hanno raggiunto uno *step* produttivo tale da dare "dignità" di elemento con una propria individualità. Per questo, tali beni dovranno essere riclassificati come i prodotti in corso di lavorazione;

c) le merci individuano beni che, in ambito aziendale, non sono stati sottoposti a lavorazione fisica. Per questo i costi ad esse inerenti, non possono rientrare nel concetto di "costo del prodotto finito" ma, al contrario, devono invece, a tutti gli effetti, partecipare alla determinazione del costo del prodotto venduto. Conseguentemente, gli acquisti e le rimanenze di merci devono essere posizionati fra il costo del prodotto finito e il *cost of sale*, a fianco delle rimanenze dei prodotti finiti.

In termini sintetici, il costo dei prodotti venduti è, pertanto, strutturato come riportato in Tavola 1.

Tavola 1 - Formazione del cost of sale (o costo del venduto)

COST OF SALE (COSTO DEL PRODOTTO VENDUTO)
Consumi di materie prime *
Consumi di materie sussidiarie **
Consumi di semilavorati di acquisto ***
Ammortamenti produttivi
Salari produttivi
Tfr produttivi
Altri costi industriali
.....****
+ Rim. Iniziali di prodotti in corso (Rim. Finali di prodotti in corso)
+ Rim. Iniziali di semilavorati di produzione (Rim. Finali di semilavorati di produzione)
COSTO DEL PRODOTTO FINITO
+ Rim. Iniziali di prodotti finiti (Rim. Finali di prodotti finiti)
+ Rim. Iniziali di merci
+ Acquisto merci (Rim. Finali di merci)
COSTO DEL PRODOTTO VENDUTO (COST OF SALE)

* Consumi materie prime = rim. iniziali materie prime + acquisti mat. prime - rim. finali materie prime.

** Consumi materie sussidiarie = rim. iniziali mat. suss. + acquisti mat. sussidiarie - rim. finali mat. suss.

*** Consumi semilavorati di acquisto = rim. iniziali sem. di acquisto + rim. iniziali sem. di acquisto - rim. finali semil. di acquisto.

**** In questo punto vanno elencati tutti i costi di natura produttiva.

2) Per quanto riguarda i costi di amministrazione appare evidente, anche dalla locuzione utilizzata, come in tale allegato vadano inserite tutte le poste reddituali, attinenti al settore amministrativo dell'impresa.

3) Nell'aggregato costi commerciali dovranno essere rilevati tutti i costi aziendali sostenuti affinché i beni e/o i servizi prodotti dall'impresa possano essere commercializzati.

Vanno qui inseriti sia i costi fissi come ad esempio la pubblicità, sia i costi variabili quali possono essere, ad esempio, le provvigioni concesse ai rappresentanti.

4) Il quarto aggregato attinente ai costi di ricerca e sviluppo non è caratteristico di ogni impresa industriale. Tale posta si identifica solo nelle imprese in cui la ricerca ha una notevole rilevanza.

5) Nell'aggregato *overhead cost* devono essere inseriti quei costi che la casa madre addebita, in via extra-contabile, alle filiali o alle controllate senza avere un corrispettivo monetario in cambio.

Tale operazione non impatta sul reddito e sul patrimonio della controllata o della filiale in quanto non rappresenta un'operazione d'esercizio rilevante ai fini della contabilità generale. È per questo motivo che tali costi vengono imputati esclusivamente nel conto economico riclassificato a scopi interni senza transitare nella contabilità delle filiali o delle controllate. Tale operazione pertanto non può essere considerata illegittima e/o di danno ai soci di minoranza delle imprese in quanto rappresenta esclusivamente una contabilizzazione effettuata ai fini interni di valutazione del *general management* delle filiali/controllate.

Gli *overhead cost* vengono rilevati in via esclusiva nel bilancio della casa madre, la quale contrapporrà tali elementi negativi di reddito agli elementi positivi di reddito derivanti dalla partecipazione nelle altre imprese del gruppo.

La casa madre però, generalmente, ritiene di dover "ribaltare" tali costi sulle filiali o sulle controllate in quanto ogni attività svolta nella *holding* viene condotta affinché le filiali o le imprese controllate possano, a loro volta, svolgere la propria attività produttiva. Per questo motivo i costi o parte dei costi della casa madre, vengono addebitati contabilmente alle filiali o alle controllate.

Il parametro di ribaltamento più utilizzato è il fatturato delle filiali o delle controllate. Le filiali con maggior fatturato vengono fatte

oggetto di un elevato addebito di *overhead cost* in quanto ritenute maggiormente idonee a sopportare un assorbimento di costi elevati. La presenza di *overhead cost* fa sì che l'utile del bilancio non riclassificato differisca dall'utile del bilancio riclassificato. La discrasia fra due valori deriva dalla presenza, nel bilancio riclassificato, di un costo inesistente nel bilancio *output* della contabilità generale.

Da quanto sopra esposto, si comprende come gli *overhead cost* possano essere inseriti solo nell'ipotesi in cui l'analisi venga effettuata all'interno dell'impresa.

La conoscenza di tali costi "virtuali" infatti, non è accessibile ad utenti esterni all'azienda i quali, nell'ipotesi in cui vogliono effettuare l'analisi del conto economico, necessariamente, dovranno accontentarsi di rilevare nel documento riclassificato i costi presenti nel bilancio pubblico dell'azienda oggetto di studio.

Rappresentando sinteticamente quanto esposto, la parte caratteristica del conto economico riclassificato a costo del venduto e ricavi appare come riportata in Tavola 2.

Reddito operativo gestione caratteristica GOP

La separazione fra attività caratteristica e attività non caratteristica consente di determinare un utile aggregato rappresentato dal reddito operativo della gestione caratteristica altrimenti definito GOP.

Tale aggregato, pur rappresentando un elemento di conoscenza indispensabile affinché l'analisi reddituale possa essere svolta, non consente però di avere una visione sufficientemente chiara ed esplicativa della situazione reddituale aziendale.

Per fare in modo che la riclassificazione del conto economico, effettuata secondo il criterio del "costo del venduto e ricavi", possa fornire informazioni utili alla gestione aziendale, è pertanto necessario identificare ulteriori *sub-aggregati* dotati di una propria capacità informativa peculiare.

Gross Operating Profit

Il primo di questi *sub-aggregati* è rappresentato dal c.d. *Gross Profit*. Tale valore deriva dalla contrapposizione fra i ricavi caratteristici e il costo del prodotto venduto.

Il *Gross Profit* rappresenta, sostanzialmente, un utile lordo industriale al netto dei soli costi di produzione. Nell'ambito dell'analisi,

Tavola 2 - Componenti della gestione caratteristica

Caratteristico
Ricavi caratteristici
(Costo del venduto (Cost of Sale))
(Costi di amministrazione)
(Costi commerciali)
(Costi di ricerca e sviluppo)
(Overhead cost)
Reddito operativo della gestione caratteristica (GOP)

questo aggregato, interpretato insieme al reddito operativo della gestione caratteristica, fornisce una dimensione della redditività connessa allo svolgimento della pura attività produttiva.

Reddito operativo (Operating Profit)

Il *Gross Profit* e il reddito operativo della gestione caratteristica non sono però gli unici *sub*-aggregati o utili lordi nell’ambito dell’analisi reddituale d’impresa.

Affinché tale analisi possa dirsi completa è necessario individuare un ulteriore aggregato che evidenzi l’andamento di quella che viene definita “gestione operativa”.

La gestione operativa, in questo contesto, deriva dalla sommatoria del reddito operativo della gestione caratteristica, dei ricavi e dei costi della gestione patrimoniale, e dei ricavi della gestione finanziaria. Tale somma comporta la determinazione del c.d. reddito operativo, altrimenti definito *Operating Profit*.

In contrapposizione all’attività operativa si identifica, naturalmente, quella che viene definita attività non operativa.

Quest’ultima attività è formata da:

- 1) costi della gestione finanziaria, i quali non vengono inseriti nell’attività operativa in quanto il reddito operativo viene interpretato come il flusso reddituale proveniente dal capitale investito;
- 2) ricavi e costi della gestione non caratteristica per definizione;

3) costi della gestione tributaria.

Poiché il capitale investito rappresenta il complesso delle attività aziendali, mentre gli oneri finanziari costituiscono il costo del passivo, l’importo degli interessi passivi non deve influire sull’*Operating Profit* in quanto, in caso contrario, la redditività operativa conseguente a tale errato inserimento condurrebbe alla determinazione di un valore ibrido senza significato.

Sulla base di quanto esposto, il conto economico riclassificato nell’ambito di un’analisi integrata d’impresa risulta strutturato come riportato in Tavola 3.

A parere di chi scrive, lo schema di rendiconto deve essere individuato avendo presente un’esigenza primaria dell’analista, il cui mancato soddisfacimento inficia, in maniera significativa, la chiarezza dei risultati ottenuti mediante l’analisi dei bilanci aziendali. La necessità a cui si fa riferimento riguarda la circostanza che, per motivi di intellegibilità dei risultati, è opportuno che l’analisi sia svolta utilizzando una terminologia dotata da una sostanziale costanza di significati. Utilizzare, nelle varie aree di analisi, termini uguali con diverso significato provoca infatti una incongruenza terminologica che impedisce di considerare l’analisi stessa come un tutt’uno. Lo schema di approfondimento del bilancio rappresenta un’unica entità nell’ambito della quale la riclassificazione dello stato

Tavola 3 - Conto economico riclassificato a costo del venduto (o cost of sale)

Caratteristico
Ricavi caratteristici
(Costo del venduto (Cost of Sale))
Gross Profit
(Costi amministrativi)
(Costi commerciali)
(Costi di ricerca e sviluppo)
(Overhead cost)
Reddito operativo della gestione caratteristica (GOP)
Non caratteristico
Ricavi della gestione patrimoniale
(Costi della gestione patrimoniale)
Ricavi della gestione finanziaria
Reddito operativo (RO)
(Costi della gestione finanziaria)
Ricavi della gestione non caratteristica per definizione
(Costi della gestione non caratteristica per definizione)
Reddito ante imposte
(Costi della gestione tributaria)
Reddito d'esercizio

Inserito

patrimoniale (2), la riaggregazione del conto economico ed infine la redazione del rendiconto finanziario rappresentano parti di un sistema coordinato. L'introduzione della nozione di sistema, ovvero sia di un insieme di elementi correlati, impone il coordinamento dei vari strumenti di analisi. L'utilizzo di termini uguali nella forma ma diversi nel significato sostanziale costituisce un elemento di imperfezione del sistema. Al fine di rendere l'analisi per indici e per flussi, un fluido insieme di elementi congruenti e coordinati, è necessario predisporre un insieme di schemi contraddistinti da una coerenza formale e sostanziale. Tale coerenza deve estrinsecarsi in ogni parte dell'analisi in

modo da garantire una uniformità globale dei risultati ottenuti e una possibilità di lettura non inficiata da potenziali errori interpretativi. Tale esigenza di integrazione/correlazione terminologica e sostanziale/uniformità è, spesso, sotto valutata. Per chi scrive, invece, rappresenta un *must* in quanto, in presenza di un insieme di indici, schemi riclassificatori, rendiconti, flussi, elementi informativi utili per il

Nota:

(2) Sulla struttura riclassificatoria dello stato patrimoniale nell'ambito di un sistema informativo integrato si rinvia a M.S. Avi, "Riclassificare lo stato patrimoniale per fini gestionali: questione obsoleta?", in *Amministrazione & Finanza*, n. 1/2019.

controllo e la programmazione caratterizzati da eterogeneità formale e/o sostanziale, è difficile, se non impossibile, riuscire ad estrinsecare una linea gestionale coerente. I risultati di un sistema di analisi/programmazione servono infatti, non solo per gestire in prima persona, bensì anche per comunicare obiettivi e risultati conseguiti. La mancanza di un linguaggio comune rende impossibile la condivisione di informazioni, riguardanti sia il passato che il futuro. Un sistema di analisi/programmazione deve, pertanto, essere contraddistinto da una omogeneità formale e terminologica globale, la quale, per ovvi motivi, deve, necessariamente, riguardare anche lo schema di rendiconto.

Negli schemi riclassificatori di stato patrimoniale e conto economico e in tutti gli indici precedentemente illustrati, si può notare la costanza di alcuni termini. Meritano particolare attenzione i concetti di “finanziario”, “patrimoniale”, “tributario” e “non caratteristico per definizione”.

In merito al termine “finanziario”, si può notare come nello stato patrimoniale e nel conto economico vi sia una evidente correlazione illustrata in Tavola 4.

Come si può notare, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, il termine finanziario è univoco. Da un punto di vista patrimoniale, il concetto di attivo o passivo finanziario è connesso a debiti o a crediti concessi e/o ottenuti a scopo di finanziamento, mentre secondo l'aspetto reddituale, l'ambito finanziario è correlato ai costi o ai ricavi riguardanti i crediti e i debiti sopra citati. A livello di riclassificazioni di stato patrimoniale e conto economico il termine finanziario individua pertanto una area della gestione aziendale perfettamente individuata: quella inerente ai valori, patrimoniali e/o reddituali, connessi a crediti e/o debiti concessi o ottenuti a scopo di finanziamento aziendale.

Anche il termine “patrimoniale” è contraddistinto da una omogeneità sostanziale.

Si osservino gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico di Tavola 5.

Anche in questo caso, il concetto di ambito patrimoniale appare contraddistinto da una sostanziale omogeneità di significato.

Nell'ambito dello stato patrimoniale, l'attivo a breve o a lungo patrimoniale individua ogni forma di investimento, duraturo o non duraturo, attuato al di fuori dell'attività caratteristica.

Si pensi ad esempio all'insieme dei titoli, delle partecipazioni e dei fabbricati civili, esempi tipici di poste patrimoniali a breve o a lungo termine.

Dal punto di vista reddituale, i ricavi e i costi patrimoniali rappresentano i proventi e gli oneri derivanti dalle poste indicate nell'attivo a breve o a lungo patrimoniale. Si pensi, a titolo di esempio, agli affitti attivi, ai dividendi percepiti, agli interessi attivi su titoli ed infine agli ammortamenti dei fabbricati civili. Anche in questo caso, il termine “patrimoniale” individua un'area ben definita: nell'attivo a breve o a lungo viene evidenziato il lato patrimoniale di tali poste, mentre, nei ricavi o nei costi patrimoniali, viene rilevato l'aspetto reddituale delle voci attive sopra indicate.

Come si può notare, anche il termine “patrimoniale” ha dunque, un significato univoco.

Analoga situazione si presenta in merito al termine “tributario”.

Si considerino i due schemi riclassificatori di stato patrimoniale e di conto economico come da Tavola 6.

Anche in questo ambito, il termine tributario appare dotato di univocità di significato. L'ambito tributario individua l'aspetto finanziario attivo/passivo e il lato reddituale del rapporto impositivo con lo stato o con altre amministrazioni pubbliche.

Infine, anche per la locuzione “non caratteristico per definizione” si può individuare una coerenza terminologica nei due schemi riclassificatori. Nello stato patrimoniale, l'attivo, a breve oppure a lungo, definito “non caratteristico per definizione” rappresenta l'insieme di crediti che l'impresa vanta nei confronti di vari soggetti sorti in seguito a rapporti economici non rientranti nello svolgimento della normale attività tipica. Si pensi ad esempio, a crediti per vendita fabbricati, crediti vari, crediti verso dipendenti per anticipi su retribuzione, ecc. Questi crediti hanno la caratteristica di non avere dirette connessioni con lo svolgimento dell'attività caratteristica per sviluppare la quale è stata creata la stessa azienda. Per questo motivo, tali poste devono essere inserite nei due aggregati definiti “non caratteristici per definizione”. È da notare come tale locuzione non sia tautologica. Il fatto che, per definizione intrinseca, possano essere definiti “non caratteristici” impedisce che i termini utilizzati possano essere considerati autoreferenziali (vedi Tavola 7).

Tavola 4 - Correlazione del concetto di gestione finanziaria in SP e CE riclassificati secondo il sistema informativo integrato

ATTIVO		PASSIVO		Caratteristico	
ATTIVO A BREVE		PASSIVO A BREVE		Gross Profit	
1. Liquidità immediate	1. Pass. a breve finanz.			Ricavi caratteristici (Costo del venduto (Cost of Sale))	
2. Liquidità differite • Liq. diff. comm.li • Liq. diff. finanz.		2. Pass. a breve trib.		(Costi amministrativi) (Costi commerciali) (Costi di ricerca e sviluppo) (Overhead cost)	
3. Disponibilità	3. Pass. a breve non fin.			Reddito op. della gest. caratt. (GOP)	
4. Attivo a breve patrim.				Non caratteristico	
5. Ant. a forn. Comm.li				Ricavi della gestione patrimoniale (Costi della gestione patrimoniale)	
ATTIVO A LUNGO		PASSIVO A LUNGO		Ricavi della gestione finanziaria	
1. Attivo a lungo mater.	1. Pass. a lungo finanz.			Reddito operativo (RO)	
2. Attivo a lungo immat.		2. Passivo a lungo trib.		(Costi della gestione finanziaria)	
3. Attivo a lungo cred. • Att. cred. comm.le • Att. cred. finanz.				Ricavi della gest. non caratt. per definiz. (Costi della gest. non caratt. per definiz.)	
• Att. cred. trib. • Att. cred. non car.		3. Pass. a lungo non fin.		Reddito ante imposte	
4. Attivo a lungo patrim.				(Costi della gestione tributaria)	
		PATRIMONIO NETTO		Reddito d'esercizio	
Voci a sé stanti	Voci a sé stanti				
CAPITALE INVESTITO	TOTALE A PAREGGIO				

Tavola 5 - Correlazione del concetto di gestione patrimoniale in SP e CE riclassificati secondo il sistema informativo integrato

ATTIVO		PASSIVO	
ATTIVO A BREVE		PASSIVO A BREVE	
1. Liquidità immediate		1. Pass. a breve finanz.	
2. Liquidità differite		2. Pass. a breve trib.	
<ul style="list-style-type: none"> • Liq. diff. comm.li • Liq. diff. finanz. • Liq. diff. tributarie • Liq. diff. non car. 			
3. Disponibilità		3. Pass. a breve non fin.	
4. Attivo a breve patrim.			
5. Ant. a forn. Comm.li			
ATTIVO A LUNGO		PASSIVO A LUNGO	
1. Attivo a lungo mater.		1. Pass. a lungo finanz.	
2. Attivo a lungo immat.		2. Passivo a lungo trib.	
3. Attivo a lungo cred.		3. Pass. a lungo non fin.	
<ul style="list-style-type: none"> • Att. cred. comm.le • Att. cred. finanz. • Att. cred. trib. • Att. cred. non car. 			
4. Attivo a lungo patrim.			
		PATRIMONIO NETTO	
Voci a sé stanti		Voci a sé stanti	
CAPITALE INVESTITO		TOTALE A PAREGGIO	

Caratteristico
Ricavi caratteristici (Costo del venduto (Cost of Sale))
Gross Profit
(Costi amministrativi) (Costi commerciali) (Costi di ricerca e sviluppo) (Overhead cost)
Reddito op. della gest. caratt. (GOP)
Non caratteristico
Ricavi della gestione patrimoniale (Costi della gestione patrimoniale)
Ricavi della gestione finanziaria
Reddito operativo (RO)
(Costi della gestione finanziaria) Ricavi della gest. non caratt. per definiz. (Costi della gest. non caratt. per definiz.)
Reddito ante imposte
(Costi della gestione tributaria)
Reddito d'esercizio

Tavola 6 - Correlazione del concetto di gestione tributaria in SP e CE riclassificati secondo il sistema informativo integrato

ATTIVO		PASSIVO	
ATTIVO A BREVE		PASSIVO A BREVE	
1. Liquidità immediate		1. Pass. a breve finanz.	
2. Liquidità differite		2. Pass. a breve trib.	
<ul style="list-style-type: none"> • Liq. diff. comm.li • Liq. diff. finanz. • Liq. diff. tributarie • Liq. diff. non car. 			
3. Disponibilità		3. Pass. a breve non fin.	
4. Attivo a breve patrim.			
5. Ant. a forn. comm.li			
ATTIVO A LUNGO		PASSIVO A LUNGO	
1. Attivo a lungo mater.		1. Pass. a lungo finanz.	
2. Attivo a lungo immat.		2. Passivo a lungo trib.	
3. Attivo a lungo cred.		3. Pass. a lungo non fin.	
<ul style="list-style-type: none"> • Att. cred. comm.le • Att. cred. finanz. • Att. cred. trib. • Att. cred. non car. 			
4. Attivo a lungo patrim.			
		PATRIMONIO NETTO	
Voci a sé stanti		Voci a sé stanti	
CAPITALE INVESTITO		TOTALE A PAREGGIO	

Caratteristico
Ricavi caratteristici (Costo del venduto (Cost of Sale))
Gross Profit
(Costi amministrativi) (Costi commerciali) (Costi di ricerca e sviluppo) (Overhead cost)
Reddito op. della gest. caratt. (GOP)
Non caratteristico
Ricavi della gestione patrimoniale (Costi della gestione patrimoniale)
Ricavi della gestione finanziaria
Reddito operativo (RO)
(Costi della gestione finanziaria) Ricavi della gest. non caratt. per definiz. (Costi della gest. non caratt. per definiz.)
Reddito ante imposte
(Costi della gestione tributaria)
Reddito d'esercizio

Tavola 7 - Correlazione del concetto di gestione non caratteristica per definizione in SP e CE riclassificati secondo il sistema informativo integrato

ATTIVO		PASSIVO		Caratteristico	
ATTIVO A BREVE		PASSIVO A BREVE		Gross Profit	
1. Liquidità immediate		1. Pass. a breve finanz.		Ricavi caratteristici (Costo del venduto (Cost of Sale))	
2. Liquidità differite		2. Pass. a breve trib.		(Costi amministrativi) (Costi commerciali) (Costi di ricerca e sviluppo) (Overhead cost)	
<ul style="list-style-type: none"> • Liq. diff. comm.li • Liq. diff. finanz. • Liq. diff. tributarie 					
<ul style="list-style-type: none"> • Liq. diff. non car. 					
3. Disponibilità		3. Pass. a breve non fin.		Reddito op. della gest. caratt. (GOP)	
4. Attivo a breve patrim.				Non caratteristico	
5. Ant. a forn. comm.li				Ricavi della gestione patrimoniale (Costi della gestione patrimoniale)	
				Ricavi della gestione finanziaria	
ATTIVO A LUNGO		PASSIVO A LUNGO		Reddito operativo (RO)	
1. Attivo a lungo mater.		1. Pass. a lungo finanz.		(Costi della gestione finanziaria)	
2. Attivo a lungo immat.		2. Passivo a lungo trib.		Ricavi della gest. non caratt. per definiz.	
3. Attivo a lungo cred.		3. Pass. a lungo non fin.		(Costi della gest. non caratt. per definiz.)	
<ul style="list-style-type: none"> • Att. cred. comm.le • Att. cred. finanz. • Att. cred. trib. 					
<ul style="list-style-type: none"> • Att. cred. non car, 					
		PATRIMONIO NETTO		Reddito ante imposte	
4. Attivo a lungo patrim.				(Costi della gestione tributaria)	
Voci a sé stanti				Reddito d'esercizio	
CAPITALE INVESTITO		TOTALE A PAREGGIO			

Nel conto economico si ripropone, da un punto di vista reddituale, la medesima situazione. Nella parte non operativa, si possono individuare i ricavi e i costi non caratteristici per definizione. In questi aggregati devono, sostanzialmente, essere rilevate le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive. Anche in questa circostanza, la definizione non è tautologica. Prendiamo, ad esempio, la plusvalenza. Questa posta viene a crearsi nel momento in cui l'impresa vende beni plurienali che non fanno parte della sua attività caratteristica. Per il semplice motivo che i beni non devono rientrare nell'attività tipica dell'azienda, la plusvalenza conseguente può essere definita "non caratteristica" per definizione intrinseca del termine contabile. Sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, la locuzione "non caratteristico per definizione" appare dotata da una coerenza trasversale di natura sia patrimoniale che reddituale.

Conclusioni

Sintetizzando quando affermato fino a questo momento, è possibile individuare quattro termini che, negli schemi utilizzati per riclassificare lo stato patrimoniale e il conto economico, presentano una coerenza di significato "tra-

sversale" indispensabile se le riclassificazioni vengono attuate nell'ambito di un sistema informativo integrato. I concetti di finanziario, tributario, patrimoniale, caratteristico e non caratteristico sono utilizzati in maniera coerente sia nel conto economico che nello stato patrimoniale. Tale coerenza impedisce che un medesimo termine, in diversi conti, assuma significati diversi oppure che più concetti differenziati acquistino la medesima connotazione contabile. Anche qualora non si adottasse tale sistema, è comunque auspicabile una coerenza formale e sostanziale fra i termini utilizzati nelle varie aggregazioni di dati *output* della contabilità e/o dei calcoli del *controller*.

La coerenza formale delle strutture è basilare affinché l'analisi possa dirsi significativa, completa e non fuorviante. La presenza, al contrario, di termini dal significato non univoco comporta la stesura di una relazione che può essere oggetto di misunderstanding da parte del lettore.

Indipendentemente, pertanto, dal sistema di analisi utilizzato, l'analista dovrà porre particolare attenzione alla coerenza dei termini inseriti nelle strutture utilizzate, pena lo svolgimento di un'analisi poco significativa o, addirittura, fuorviante nelle sue conclusioni.